

Flusso UniEmens - Codici contratto da febbraio 2019

L'Inps, con il **messaggio 22 gennaio 2019, n. 279**, comunica l'introduzione, con decorrenza dal periodo di paga **febbraio 2019**, di nuovi codici contratto, utili alla compilazione del flusso di denuncia contributiva UniEmens.

I nuovi codici UniEmens riguardano l'elemento CodiceContratto di DenunciaIndividuale e, con la stessa decorrenza, vengono inoltre disattivati cinque codici contratto, in quanto cessati o confluiti in altri codici.

Cassazione: appalto e responsabilità del committente per crediti del lavoratore

Con sentenza n. **444/2019**, la **Corte di Cassazione**, pronunciandosi in materia di responsabilità del committente circa i trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto ed essendo il caso di specie antecedente la riforma del 2012, poi cancellata dal D.L. n. 25/2017 che ha fatto venir meno il beneficio della preventiva escussione e la necessità del litisconsorzio tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, **ha riaffermato il principio, oggi valido, circa la possibilità per i lavoratori di rivolgersi direttamente a chi appare più solvibile, ossia al committente.**

Agenzia Entrate: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per la Formazione 4.0

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019**, informa circa l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018).

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

"6897", denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".

In sede di compilazione del modello "F24", il suddetto codice tributo è esposto nella **"Sezione Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"** ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**.

Giornalisti dipendenti: aggiornati minimali e massimali IVS per il 2019

L'**INPGI** comunica i minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2019 di riferimento per la **gestione lavoro dipendente dei giornalisti**, a seguito della variazione dei prezzi al consumo per il 2018.

I minimali di retribuzione per l'anno 2019 risultano rideterminati in euro **48,74 giornalieri**, pari a euro **1.267,00 mensili**.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile risulta pari, per l'anno 2019, a **102.543,00** euro.

Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva all'1%, relativamente all'anno 2019, la fascia retributiva annua limite è pari a euro **46.184,00** (importo pari alla 1^a fascia di retribuzione pensionabile). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.849,00.

Prospetto informativo disabili: trasmissione tra obblighi e sanzioni per le imprese

Il **prossimo 31 gennaio** scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo contenente la situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Il prospetto dovrà contenere, come ogni anno, oltre ai lavoratori computabili ai fini della quota di riserva e i dati dei disabili in forza, **anche i posti di lavoro scoperti e le mansioni disponibili**.

L'obbligo di trasmissione del prospetto informativo riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati, che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare gli obblighi di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva.

Tale condizione si realizza tipicamente in caso di aumento o diminuzione dei lavoratori rientranti nella base di computo per effetto di *assunzioni, dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, fusioni, cessioni di ramo d'azienda*.

Si ricorda che il ritardo dell'invio comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa fissa di **635,11 euro**, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo ovvero dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo di invio.

STUDIO ANSELMi